

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1238)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio Regionale della Puglia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1973

Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-1977

ONOREVOLI SENATORI. — In attuazione dell'articolo 121 della Costituzione, la 5ª Commissione ha sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale un disegno di legge da inviare al Parlamento per il finanziamento, la formazione e l'esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-1977 ad iniziativa del consigliere regionale Tarricone nonché dei consiglieri Rossi, Schiardi, Clemente, Somma e Raimondo.

Si ritiene doveroso precisare che conformemente a quanto deciso dagli assessori regionali alla pubblica istruzione, tale iniziativa si ricollega ad analoghe iniziative già prese dalle regioni Lombardia, Piemonte e Veneto a testimonianza dell'attualità del problema che tale disegno di legge globalmente affronta.

Infatti in tutte le Regioni d'Italia si constata una profonda preoccupazione per la situazione deficitaria degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica.

Tale situazione determina profondi squilibri di ordine sia quantitativo che qualitativo rispetto alla domanda esistente nella società.

Poichè, poi, tale situazione si riflette negativamente e pesantemente sia sul livello del servizio scolastico sia sulla possibilità di soddisfare le istanze di rinnovamento nella vita della scuola e comunità, appare più che urgente tale provvedimento legislativo di rilancio dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia scolastica.

Tale provvedimento, pur riguardando una materia per la quale si afferma la prima competenza della Regione, dovrà necessariamente essere fatto proprio dal Governo centrale.

Ciò in quanto la capacità d'intervento della Regione e degli enti locali è manifestamente inadeguata ad affrontare un impegno di spesa assai rilevante quale quello della

copertura dei fabbisogni arretrati del settore.

Infatti dall'articolazione della legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, nonché dall'interpretazione restrittiva, nei decreti di trasferimento, delle funzioni da trasferire spesso con la mancata corrispondenza tra passaggio di funzioni e di fondi, risulta chiara una assoluta carenza di finanziamenti per lo svolgimento delle ordinarie attività passate alla competenza delle Regioni nonché l'esigenza di superare radicalmente tale situazione onde consentire l'effettivo inizio di svolgimento delle funzioni.

Tale iniziativa di proporre al Parlamento un disegno di legge per il finanziamento dell'edilizia scolastica intende costituire un fattivo contributo ispirato ad una concessione genuinamente democratica nei rapporti tra i diversi livelli istituzionali per il rilancio

dell'intervento pubblico in un settore di prioritario livello sociale per la vita del Paese.

Infatti in tale disegno di legge allo Stato dovrà competere un ruolo di erogatore di finanziamenti necessari per la copertura dei fabbisogni esistenti e di centro di indirizzo e di coordinamento per i programmi regionali.

La Regione dovrà vedere la sua competenza esprimersi nella programmazione, nella funzione legislativa e nell'attività amministrativa connessa con l'esecuzione dei programmi.

Gli enti locali dovranno essere chiamati a partecipare alla programmazione degli interventi e a curarne l'attuazione, con una attribuzione di competenze che superi le attuali, incongruenti distinzioni di responsabilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di incrementare gli interventi di competenza delle Regioni a statuto ordinario e speciale in materia di edilizia scolastica, vengono predisposti i seguenti finanziamenti da inserire nello stato di previsione del Ministero del tesoro:

lire 300 miliardi per l'anno finanziario 1973;

lire 350 miliardi per l'anno finanziario 1974;

lire 500 miliardi per l'anno finanziario 1975;

lire 350 miliardi per l'anno finanziario 1976;

lire 300 miliardi per l'anno finanziario 1977.

I finanziamenti di cui sopra sono destinati all'acquisizione delle aree, alla costruzione, ampliamento, completamento, riattamento ed arredamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, nonchè alle scuole materne dello Stato, dei comuni e delle province. Si considerano compresi fra i suddetti interventi anche quelli volti alla realizzazione di residenze studentesche, impianti sportivi e di ogni infrastruttura necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per il soddisfacimento del diritto allo studio, nonchè le attrezzature per le palestre e i sussidi audiovisivi. Sono altresì comprese le spese per la progettazione, oppure per l'appalto concorso, per direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo.

Nell'ambito delle proprie competenze i comuni e le province sono obbligati al reperimento delle aree.

I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere destinati anche ai piani di intervento organici predisposti dagli enti locali, anzichè alle singole opere.

Art. 2.

Le somme di cui all'articolo precedente sono ripartite con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro della pubblica istruzione, annualmente, tra le Regioni e le province autonome, in rapporto ai fabbisogni di edilizia scolastica per ciascuna Regione, determinati dai seguenti dati:

per il 50 per cento in rapporto alla popolazione residente inferiore ai diciotto anni;

per il 40 per cento in rapporto alla popolazione residente nel Mezzogiorno e nelle aree depresse e montane del Centro-Nord (legge 22 luglio 1966, n. 614);

per il 10 per cento in rapporto alla somma di incrementi di scolarizzazione a livello comunale negli ultimi cinque anni.

Art. 3.

Il versamento alle Regioni delle quote loro assegnate a norma dell'articolo 2 è subordinato all'approvazione, da parte di ciascuna Regione, di un programma quinquennale, nel quale siano determinati gli interventi che la Regione intende effettuare anche mediante propri finanziamenti; siano previsti gli interventi che gli enti locali ritenessero di effettuare a carico del proprio bilancio; sia individuata la localizzazione delle nuove costruzioni e sia indicato il finanziamento di massima necessario per ogni intervento.

Il versamento delle quote avverrà entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del programma quinquennale.

Art. 4.

Il programma quinquennale è approvato dal Consiglio regionale ed è elaborato sulla base di programmi proposti dai comuni e dalle province con la collaborazione delle autorità scolastiche.

Al fine di poter disporre di un quadro aggiornato a livello nazionale della situazione dell'edilizia scolastica, le Regioni trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della pubblica istruzione i dati relativi allo stato di realizzazione del programma.

Art. 5.

I nuovi edifici scolastici dovranno essere distribuiti nel territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali, il quale:

a) preveda ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni la possibilità di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative, ponga i servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi a disposizione della comunità secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta la partecipazione alla funzione educativa e alla gestione della scuola da parte delle famiglie e delle formazioni sociali interessate;

b) favorisca l'integrazione fra più scuole di uno stesso ambito territoriale, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonchè l'interrelazione tra le diverse esperienze educative, anche mediante l'organizzazione di centri scolastici polivalenti;

c) consenta una facile accessibilità alla scuola per le varie età degli scolari, tenendo conto, in relazione ad esse, delle diverse disponibilità di trasporto e permetta la più ampia scelta tra indirizzi vari di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;

d) contribuisca a predisporre le strutture educative in funzione della scuola a tempo pieno;

e) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici al rinnovamento ed aggiornamento delle attività didattiche.

Art. 6.

Le opere di cui alla presente legge saranno realizzate dai comuni e dalle province, anche riuniti in consorzi, e dagli altri enti obbligati.

Con legge regionale saranno previste le modalità per l'elaborazione del programma regionale; le norme tecniche e la tipologia edilizia ed i relativi *standards*; le modalità per la progettazione, l'approvazione e l'esecuzione delle opere da parte dei comuni, delle province, dei consorzi, nonchè di interventi sostitutivi della Regione in caso di inadempienza.

Art. 7.

Alla consegna le opere passano in proprietà degli enti di cui all'articolo 6, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

I trasferimenti di cui al comma precedente sono effettuati con esenzione di ogni imposta o tassa. L'ufficio competente del registro immobiliare deve eseguire gratuitamente le trascrizioni del caso.

Gli enti proprietari possono utilizzare le opere, compatibilmente con le esigenze scolastiche, per le altre finalità di rilevanza pubblica, secondo modalità fissate con legge regionale. La legge regionale fissa inoltre le modalità per l'utilizzazione delle attrezzature collettive da parte degli altri cittadini.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 49 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 9.

Per le opere di cui alla presente legge, ai fini dell'indennizzo in caso di espropriazione, si applicano le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il vincolo delle aree destinate alle opere di edilizia scolastica equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, si intendono dichiarati indifferibili e urgenti.

Art. 10.

Le norme ed i benefici della presente legge valgono anche per gli edifici che la Regione e gli altri enti locali intendano realizzare per la formazione professionale.

Art. 11.

Al fine di provvedere a necessità eccezionali ed urgenti di locali scolastici, il presidente della Giunta regionale, su proposta del Consiglio comunale, può decretare la requi-

sizione di immobili inutilizzati per un periodo non superiore a cinque anni.

L'indennità di requisizione è commisurata al 7,50 per cento annuo dell'indennizzo che dovrebbe essere pagato per l'immobile in caso di espropriazione ai sensi delle norme vigenti, secondo stime rinnovate di anno in anno.

Art. 12.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, denominato « Prestito per l'edilizia scolastica », da emettersi in cinque anni finanziari, a partire dal 1973 e di entità tale da coprire gli stanziamenti annuali di cui all'articolo 1 e gli oneri di emissione del prestito.

L'emissione del prestito deve avvenire improrogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Per tale prestito valgono le disposizioni, le garanzie ed i privilegi che sono applicabili al debito pubblico.

Art. 13.

Il Ministro del tesoro è delegato a definire il piano e le modalità di ammortamento del prestito, nonché, con un decreto annuale, ogni aspetto tecnico e finanziario inerente l'emissione.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere con propri decreti, negli esercizi dal 1973 al 1977, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Art. 14.

Le norme del capo I del titolo I della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive modifiche sono abrogate.

Le norme del capo III del titolo I della legge citata e successive modifiche restano in vigore, in quanto applicabili e sostituendosi allo Stato la Regione, fino a quando le Regioni e le province autonome non dispongano diversamente con proprie leggi.